

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3361

DEL 12/07/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”.
Rigetto ricorso gerarchico della ditta Azienda Agricola 2 Pini S.r.l. (CUAA
02449020904).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”;
- PREMESSO** che il 19/09/2011 la ditta Azienda Agricola 2 Pini S.r.l. presentava domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1178 del 13/03/2012, veniva approvata la Graduatoria unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili. L'istanza della ditta “Azienda agricola 2 Pini S.r.l.”

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3361

DEL 12/07/2012

veniva collocata nella graduatoria delle domande non ammissibili, con la seguente motivazione: *Non ricevibile perchè la domanda non è completa della documentazione richiesta dal bando all'art. 10, punto 2 del paragrafo b (manca la delibera dell'organo sociale competente);*

VISTO

il ricorso pervenuto il 30/03/2012 nel quale l'Azienda Agricola 2 Pini S.r.l. rappresenta che, in data 14/01/2012, la Società ha deliberato in merito all'autorizzazione al rappresentante legale a richiedere e riscuotere il finanziamento. Afferma, inoltre, di aver trasmesso il 05/01/2012, su richiesta di Argea, copia dell'atto costitutivo della società. La Ricorrente allega copia della suddetta delibera e chiede che l'istanza venga ammessa a finanziamento, in quanto corredata di tutti i documenti necessari;

VISTO

l'art. 10 del Bando, il quale, al punto 2 del paragrafo b "Presentazione delle domande", stabilisce che, nel caso di domande presentate da società o cooperative, alla domanda cartacea deve essere allegata la deliberazione dell'organo sociale competente di autorizzazione per il rappresentante legale a richiedere e riscuotere il finanziamento. Lo stesso art.10 prevede che **"La mancata presentazione di uno solo dei documenti richiesti determina la non ricevibilità della domanda"**;

VERIFICATO

che, al contrario di quanto rappresentato dalla Ricorrente, l'Ufficio istruttore non ha richiesto, in quanto non previsto dal Bando, nessuna documentazione atta ad integrare la domanda precedentemente presentata. Tuttavia la Ricorrente ha presentato il 05/01/2012, di propria iniziativa, copia dell'atto costitutivo della società, privo comunque della citata deliberazione che doveva essere allegata alla domanda all'atto della sua presentazione;

EVIDENZIATO

che la Società "Azienda Agricola 2 Pini S.r.l." ha deliberato in merito all'autorizzazione al rappresentante legale in data 14/01/2012, quindi oltre due

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3361

DEL 12/07/2012

mesi dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda (02/11/2011);

CONSIDERATO che all'atto della presentazione la domanda della Società "Azienda Agricola 2 Pini S.r.l." è risultata priva di un elemento che il dispositivo dell'art. 10 del Bando pone come essenziale ai fini della ricevibilità della domanda stessa, ossia la delibera dell'organo sociale competente, presentata solo in sede di ricorso;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4497 del 12/06/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Azienda Agricola 2 Pini S.r.l. (CUAA 02449020904);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3361

DEL 12/07/2012

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato